



COMUNE DI MANZIANA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Largo G. Fara, n. 1 – 00066

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
ORDINARI E STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI INTERESSE COLLETTIVO E
PER IL RICONOSCIMENTO DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 29-07-2024

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per iniziative di interesse collettivo, per la concessione di contributi economici e del patrocinio comunale.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale.

b) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Manziana a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia o convenzionale, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;

e) ai contributi e ai benefici economici socio assistenziali erogati a persone fisiche;

f) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;

g) alle quote associative.

3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia e gli specifici regolamenti comunali.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio comunale oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il temperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme superiori in contrasto. Nel caso di sopravvenienza di norme di valore superiore si provvederà all'adeguamento del presente regolamento.

Articolo 3 – Interventi disciplinati dal Regolamento.

1. **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività di interesse collettivo realizzate dal soggetto richiedente.

2. **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative di carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo e di interesse collettivo.

3. **Patrocini:** sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione.

Articolo 4 – Settori di intervento

La concessione di contributi, ordinari e straordinari e del patrocinio comunale è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per

iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di persone fragili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale, cinematografico e letterario;

d) preservazione delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e culturali del territorio

e) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte anche a favore dei soggetti con disabilità e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

f) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

g) turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

h) sviluppo economico: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio;

i) promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace;

l) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

m) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

n) attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;

Articolo 5 – Soggetti beneficiari di contributi economici e del patrocinio comunale

1. Possono beneficiare di contributi, ordinari o straordinari e del patrocinio comunale i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti/organizzazioni del Terzo Settore, come normativamente definiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;

c) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;

d) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

e) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici singole persone fisiche, formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

Art.6 - Disciplina del Patrocinio comunale

1. Il patrocinio comunale non è oneroso per l'Ente.

2. Possono essere beneficiari del patrocinio Comunale i soggetti specificati al precedente art. 5
3. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco o dell'Assessore competente, in ragione delle deleghe conferite.
4. Il soggetto che richiede il patrocinio, presenta motivata istanza al Sindaco, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. Il Sindaco o l'Assessore di riferimento in relazione all'iniziativa, provvede con atto scritto.
5. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale;
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'iniziativa valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
6. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) specificatamente programmate.
7. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
8. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
9. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
10. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai sopra definiti criteri per iniziative con profili commerciali e lucrativi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'iniziativa è di particolare rilevanza culturale e sociale per la comunità locale o finalizzata a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune;
 - b) gli utili dell'iniziativa sono devoluti in beneficenza. In tale caso nell'istanza dovrà essere indicato il soggetto beneficiario e l'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento.
11. L'atto di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 9 deve contenere una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
12. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa (fatta salva la previsione di cui al comma 10);
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
13. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
14. Essendo il patrocinio comunale un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente. L'Amministrazione comunale in tutti i casi di concessione del patrocinio rimane sollevata da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa ed il beneficiario assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi.
15. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, post ecc.) di iniziative patrocinate deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Manziana accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio del Comune di Manziana".
16. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da altri organismi è ammessa la citazione dei diversi sponsor oltre allo stemma del Comune di Manziana accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Manziana".
17. La concessione del patrocinio non può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere ad azione risarcitoria a tutela dell'immagine dell'Ente in simili evenienze.

Articolo 7 – Disciplina dei contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, sulla base della disponibilità finanziaria, può stabilire una somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.

2. Nel caso della sussistenza della suddetta disponibilità economica, le strutture comunali competenti nei settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma complessiva a disposizione per la concessione di contributi ordinari;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
4. Il bando deve essere pubblicato secondo le regole della pubblicità legale e deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso il sito del Comune e gli ulteriori canali di comunicazione istituzionale.
5. I contributi ordinari vengono concessi dalla Giunta comunale previa istruttoria della struttura competente.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione ed alla relativa quantificazione o al diniego del contributo.
7. E' fatta salva la possibilità di concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività ed in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione delle richieste di contributo, la Giunta comunale può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 8 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta comunale valuta le richieste secondo i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - iscrizione del richiedente nell'Albo Comunale delle Associazioni;
 - livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno da parte di altri soggetti;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione del bando di cui all'articolo 7, possono prevedersi in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 9 – Disciplina dei contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno economico;

- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
- c) il contributo richiesto.
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. Il servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, si attiva il soccorso istruttorio con richiesta al soggetto richiedente di regolarizzazione della domanda o di integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tiene conto:
- dell'iscrizione del richiedente nell'Albo Comunale delle Associazioni
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - della gratuità o meno dell'iniziativa per i partecipanti.
8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo straordinario deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
9. L'ammontare del contributo straordinario concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari

1. I contributi ordinari e straordinari sono liquidati con provvedimento del servizio competente, previa assunzione del relativo impegno contabile di spesa che deve seguire la deliberazione della Giunta comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo, a pena di decadenza dello stesso, devono presentare al servizio competente:
- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) dichiarazione che il contributo concesso è stato utilizzato esclusivamente per l'iniziativa sostenuta economicamente dall'Amministrazione comunale;
 - c) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - d) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario;
 - e) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (copia bonifici);
 - f) materiale di documentazione e pubblicizzazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno economico del Comune;
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto.
5. E' ammessa la richiesta e concessione di una anticipazione, fino al 50% del contributo stabilito, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario; la restante quota verrà versata al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione di cui al comma. 2 del presente articolo, facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto della disciplina della rendicontazione.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi economici ed i patrocini concessi esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati riconosciuti.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, sia ordinari che straordinari e dei patrocini riconosciuti dal Comune mediante apposizione dello stemma del comune su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative che ne hanno beneficiato. A questo scopo, lo stemma del Comune di Manziana non è modificabile e deve essere accompagnato, dalla dicitura "con la concessione di un contributo economico/patrocinio del Comune di Manziana".
3. Lo stemma nella sua corretta versione può essere richiesto all'Ufficio della Segreteria del Sindaco (mail segreteria@comune.manziana.rm.it) che fornirà il logo nel formato giusto.

Articolo 12 – Decadenza dei benefici economici

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 10 e 11, i beneficiari decadono dal contributo economico concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) in caso di modifica sostanziale non comunicata al Comune, del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
 - c) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo abbia leso in qualsiasi modo l'immagine dell'Ente. L'Amministrazione comunale per simili evenienze si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad azione risarcitoria a tutela della propria immagine.

Art. 13 - Trasparenza

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale .
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013, anche gli atti di concessione di contributi ordinari e straordinari sono pubblicati nella specifica sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale .
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari in materia precedenti .